

La Corte dichiara, a seguito di ricorso governativo l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011)¹.

Alla dichiarazione della illegittimità dell'articolo 2, comma 1 della l.r.82/2020 che individua la potenza massima degli impianti fotovoltaici realizzabili nelle aree rurali la Corte perviene osservando che:

- la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018);

- la disciplina regionale contempla, infatti, un divieto generale, non previsto dalla legislazione statale, che affida all'atto di pianificazione esclusione della l'installazione in determinate aree di impianti, in relazione alla loro specifica tipologia o alle loro dimensioni;

- **le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale.** *Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011).*

- *l'art. 2, comma 1, della legge n. 82 del 2020 deve ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"*

Alla dichiarazione della illegittimità dell'articolo 2, comma 2 della l.r. 82/2020, che prevede una previa intesa con il comune interessato per il rilascio nelle aree rurali dell'autorizzazione unica alla costruzione degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1000 chilowatt, la Corte perviene per gli stessi motivi, ovvero ritenendo sussistente una violazione dei principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di cui all'art.117, comma 3 Cost. e in particolare osservando che:

- *l'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 stabilisce che tale l'autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, che deve svolgersi «tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale – precisa il paragrafo 14.1 delle Linee guida – confluiscono tutti gli apporti amministrativi per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili»;*

- *la disposizione impugnata, viceversa, subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica, per gli impianti di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici nelle aree rurali, alla «previa intesa» con il*

¹ Tali disposizioni recitano:

“Art. 2 Prescrizioni. Modifiche all'articolo 9 della L.R. 11/2011.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 11/2011 è inserito il seguente: "1-bis. Fatte salve le aree individuate all'articolo 5, nelle aree rurali come definite dall'articolo 64 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio di cui alla stessa L.R. 65/2014, è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici."

2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 9 della L.R. 11/2011 è inserito il seguente: "1-ter. Nelle aree rurali di cui al comma 1-bis, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall'impianto".

3. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 9 della L.R. 11/2011 è inserito il seguente: "1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, relativi all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) o al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)."

Comune o i Comuni interessati dall'impianto, si pone in evidente contrasto con il richiamato modello del procedimento unico;

Tale procedimento consente di contemperare vari interessi, costituzionalmente rilevanti, «attraverso l'incrocio di diverse tipologie di verifica, il cui coordinamento» – in sede di conferenza dei servizi – «e la cui acquisizione sincronica [...] non tollerano ulteriori differenziazioni su base regionale» (sentenza n. 267 del 2016).